

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ARFÈ, BLOISE e STIRATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Concessione di un contributo alla « Biennale di Venezia »
per il 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Nel luglio 1971 il Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge sul nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », unanimemente riconobbe la necessità di assicurargli in misura adeguata i mezzi finanziari indispensabili per far fronte alle spese strutturali e funzionali e alle esigenze del programma culturale e artistico delle varie manifestazioni, la cui preparazione, organizzazione e svolgimento sono istituzionalmente affidati all'Ente.

Nel disegno di legge in questione era stata prevista, pertanto, un'apposita norma finanziaria che attribuisce alla Biennale un contributo annuo complessivo di un miliardo di lire a carico dello Stato, stabilendo che al relativo onere di lire 670 milioni, derivante dall'aumento dell'attuale contributo statale, si doveva far fronte per l'anno finanziario 1971 mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, tale onere di lire 670 milioni è previsto anche per l'anno finanziario 1972, come risulta dal capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ritardo nella definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento di tale provvedimento legislativo ha reso inoperante tale norma e ha posto la Biennale nella condizione di contrarre ulteriori debiti per organizzare e svolgere le manifestazioni programmate per il 1972, anno in cui, oltre alle manifestazioni cinematografiche, teatrali e musicali, è allestita anche l'Esposizione biennale internazionale d'arte per la cui organizzazione i mezzi finanziari previsti dalle vigenti disposizioni (50 milioni) sono appena sufficienti a coprire le spese del personale permanente e quelle per il funzionamento degli uffici.

Nel mentre, dunque, la definitiva approvazione, unanimemente auspicata, del nuovo ordinamento rappresenta un obiettivo che potrà essere raggiunto secondo i tempi necessari per la discussione parlamentare, appare, invece, urgente e indilazionabile fornire all'Ente la disponibilità di adeguati mezzi finanziari per consentire di far fronte agli impegni assunti per avviare tempestivamente la preparazione e l'organizzazione delle varie manifestazioni e, in particolare, dell'Esposizione internazionale per la quale, dovendosi essa inaugurare nel prossimo mese di giugno, è già in via di comple-

tamento la complessa attività preparatoria ed organizzativa, sul piano nazionale ed internazionale, al fine di evitare il ripetersi di quei ritardi che in passato hanno minacciato di comprometterne l'esito.

Il presente disegno di legge, che prevede la concessione di un contributo straordinario di 670 milioni di lire per il 1971 e di 670 milioni di lire per il 1972, mentre assicura all'Ente i mezzi finanziari indispensabili per

la tempestiva organizzazione e realizzazione delle manifestazioni in programma, non pregiudica, sotto l'aspetto finanziario, la portata delle nuove norme statutarie in via di definitiva approvazione.

Alla copertura di tale onere si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa dell'approvazione del nuovo statuto e per provvedere all'organizzazione delle manifestazioni d'arte figurativa, teatrali, musicali e cinematografiche, è autorizzata la concessione in favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » di contributi di lire 670 milioni per il 1971 e lire 670 milioni per il 1972 da iscrivere in ragione di lire 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e di lire 470 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per ciascun anno finanziario 1971 e 1972.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con riduzione di lire 670 milioni del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, e di lire 670 milioni del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.